

Comune di
PARONA



Regolamento
di Polizia Rurale

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N° 20 IN DATA 13.03.2010**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N° 5 IN DATA 30.01.2018**

TITOLO I°

SERVIZIO DI POLIZIA

- ART. 1 – Limiti del Regolamento
- ART. 2 – Servizio di Polizia Rurale
- ART. 3 – Organi di Polizia

TITOLO II°

CAPO I°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

- ART. 4 – Passaggio nei fondi
- ART. 5 – Passaggio nei fondi con bestiame
- ART. 6 – Esercizio di caccia e pesca
- ART. 7 – Piantagioni
- ART. 8 – Colture agrarie – Limitazioni
- ART. 9 – Bestiame e animali da cortile
- ART. 10 – Sciame d'api
- ART. 11 – Attività di controllo
- ART. 12 – Rilevamento rifiuti

CAPO II°

ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

- ART. 13 – Accensione di fuochi
- ART. 14 – Prevenzione incendi

Label1

CAPO III°

DEI PASCOLI

- ART. 15 – Pascoli su terreni privati
- ART. 16 – Pascolo su terreni proprietà demaniale e comunale
- ART. 17 – Pascolo in terreni vincolati
- ART. 18 – Pascolo in ore notturne
- ART. 19 – Bestiame vagante
- ART. 20 – Custodia del bestiame
- ART. 21 – Transito del bestiame sulle strade
- ART. 22 – Custodi
- ART. 23 – Regolamenti di igiene e polizia veterinaria

CAPO IV°

DEI BOSCHI

- ART. 24 – Tutela dei beni silvo-pastorali
- ART. 25 – Taglio di piante

CAPO V°

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

- ART. 26 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria
- ART. 27 – Difesa contro le malattie degli animali – Denuncia obbligatoria
- ART. 28 – Igiene degli animali nelle stalle
- ART. 29 – Isolamento per malattie contagiose
- ART. 30 – Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- ART. 31 – Cartelli per esche avvelenate
- ART. 32 – Contenitori di antiparassitari

TITOLO III°

CAPO I°

STRADE, FOSSI E CANALI

- ART. 33 – Utilizzo delle strade
- ART. 34 – Transito di mezzi cingolati
- ART. 35 – Siepi
- ART. 36 – Aratura dei terreni confinanti con la strada
- ART. 37 – Variazioni del corso di acque pubbliche

ART. 38 – Inquinamento delle acque
ART. 39 – Serbatoi interrati e fuori terra
ART. 40 – Irrigazione e manutenzione delle condotte
ART. 41 - Abbeveratoi

CAPO II°

CASE COLONICHE

ART. 42 – Costruzione delle case coloniche
ART. 43 - Igiene delle case coloniche
ART. 44 – Incameramento delle acque piovane
ART. 45 - Concimaie
ART. 46 - Cani a guardia di edifici rurali

TITOLO IV°

CAPO UNICO

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 47 – Violazioni e sanzioni
ART. 48 – Ripristino ed esecuzione d'ufficio
ART. 49 – Omissione di ottemperanza
ART. 50 - Sequestro e custodia

TITOLO V°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 51 – Entrata in vigore

TITOLO I°

SERVIZIO DI POLIZIA

ART. 1 – Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

ART. 2 – Servizio di Polizia Rurale

Il Comune istituisce un proprio servizio di polizia rurale con lo scopo di assicurare nel territorio comunale la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti emanati nell'interesse della salute pubblica, del rispetto dell'ambiente, della coltura agraria e dei servizi ad essa connessi.

ART. 3 – Organi di Polizia

Il servizio di polizia rurale del Comune è diretto dal Sindaco coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di Polizia Locale, e viene effettuato dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti per la tutela degli interessi agrari, e dalla Polizia stradale.

TITOLO II°

CAPO I°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 4 – Passaggio nei fondi

E' vietato il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

ART. 5 – Passaggio nei fondi con bestiame

Il diritto di passaggio, qualora esista, sui fondi con il bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

ART. 6 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e regolamenti vigenti. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

ART. 7 – Piantagioni

E' proibito fare piantagioni sui fondi comunali ed asportarne qualsiasi cosa senza apposita concessione.

Le piantagioni di alberi ad alto fusto, considerati tali ai sensi dell'art. 892 del C.C., devono rispettare le seguenti distanze:

- Abitazioni ubicate nel centro urbano: metri 15;
- Strada pubblica: metri 15;
- Strada privata: metri 6;
- Strada vicinale: metri 3;
- Strada demaniale: metri 3;

Per quanto riguarda le distanze di rispetto degli alberi di alto fusto per i fondi agricoli si adotteranno le seguenti fasce:

- Se la proprietà limitrofa sia adibita a culture alimentari o foraggere o sedi di fabbricati civili o rurali: metri 6;
- Se la proprietà limitrofa sia adibita con piantagioni ad alto fusto la distanza minima sarà di metri 3;

Per le piantagioni di alberi di non alto fusto, considerati tali ai sensi dell'art. 892 del C.C., di altezza superiore a un metro e inferiore a tre metri devono osservarsi la distanza di 3 metri dalla strada pubblica o privata e di 1,5 metri dal confine delle private proprietà non antistanti la strada.

Per le piantagioni di viti, arbusti, siepi vive di altezza non superiore ad 1 metro sia su fondo antistante a strada pubblica o privata sia lungo il confine delle private proprietà non antistanti la strada che lungo le sponde dei canali deve osservarsi la distanza di 1 metro.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per il taglio dei rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino, si osservano le disposizioni degli artt. 892, 894, 895 e 896 del codice civile.

La presente norma non pregiudica lo stato di fatto già esistente alla data della sua entrata in vigore.

ART. 8 – Colture agrarie – Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per le coltivazioni che riterrà più utile, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano rispettate tutte le particolari norme di legge dettate per speciali colture ed, in particolare, rispettando i regolamenti emanati dalla Provincia per la coltivazione del riso e per lo spargimento di fanghi di depurazione in agricoltura.

Le operazioni agricole di spargimento dei fanghi in agricoltura dovranno essere effettuate secondo le relative normative nazionali, regionali e provinciali all'uopo predisposte, nel rispetto distanze stabilite dalle fasce in cui non possono essere collocati ed in conformità alle autorizzazioni possedute dalle diverse società che operano nel settore per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente ai diversi tipi di fanghi ed in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alle modalità di trattamento, ed interrando nel giorno stesso in cui vengono posti in opera mediante la pratica agricola più adatta in relazione al tipo di terreno e di coltura da concimare. Ogni distribuzione di biomasse in agricoltura dovrà essere preceduta da notifica conformemente ai disposti Regionali nella quale saranno precisati i fondi oggetto d'intervento ed il giorno nel quale saranno eseguiti i lavori.

La disinfezione/disinfestazione dei pioppeti o degli alberi di alto fusto e **di ogni altra coltura**, dovrà avvenire in giorni privi di ventosità e alla distanza minima di 60 metri dalle abitazioni se le piantagioni sono ubicate a ridosso del centro urbano.

Nelle colture, in particolar modo nello spargimento di diserbanti e/o prodotti chimici dovrà avvenire in giorni privi di ventosità.

ART. 9 – Bestiame e animali da cortile

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per gli allevamenti di bestiame che riterrà più utile, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano rispettate tutte le norme di legge.

Pertanto, quando si renderà necessario per tutela dell'incolumità igienico sanitaria e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame.

Per quanto concerne il numero massimo di animale da cortile da potersi allevare, vedasi il Regolamento d'Igiene tipo Regione Lombardia e A.S.L. Pavia.

ART. 10 – Sciami d'api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante e agli allevamenti. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati ad appoggiarsi solo quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 11 – Attività di controllo

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra in un quantitativo cospicuo e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operarne il fermo e farne immediato rapporto all'ufficio di Polizia Locale.

ART. 12 - Rilevamento Rifiuti

E' vietato abbandonare o depositare rifiuti o materiale che si intende disfarsene sui fondi agricoli altrui o propri, richiamando la normativa vigente di cui alla D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Eventuali rilevamenti di rifiuti abbandonati sui propri fondi saranno immediatamente segnalati/denunciati all'autorità di P.S. presente in Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o per godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile. Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale il ripristino avverrà a carico del Comune ingiungendo le spese ai trasgressori ed agli obbligati in solido.

CAPO II°

ACCENSIONE DI FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

ART. 13 – Accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi nella campagna e non è permesso bruciare stoppie.

ART. 14 – Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e vicino alle case o pagliai senza il permesso delle competenti autorità.

CAPO III°

DEI PASCOLI

ART. 15 – Pascolo su terreni privati

Il pascolo su terreni di proprietà privata altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti accertatori.

ART. 16 – Pascolo su terreni di proprietà demaniale e comunale

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale e patrimoniale del Comune, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune nel rispetto delle disposizioni emanate in materia.

ART. 17 – Pascolo in terreni vincolati

L'esercizio del pascolo nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive è subordinato all'osservanza delle norme di polizia forestale.

ART. 18 – Pascolo in ore notturne

Durante la notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare che con lo sbandamento si rechi danni ai fondi finitimi.

ART. 19 – Bestiame vagante

Il bestiame vagante, sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 924, 925 del Codice Civile, e fatta salva la adozione della misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall'ente o dai privati.

ART. 20 – Custodia del bestiame

Il bestiame da pascolo dovrà essere guidato e custodito da persone idonee ed almeno in numero di due persone ogni 30 capi di bestiame grosso e due per ogni 200 capi di bestiame minuto. Ciò allo scopo di impedire che con lo sbandamento si rechi danni ai fondi e molestia ai passanti e di garantire che il pascolo venga esercitato con la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale. Nei boschi e nei terreni pascolativi contigui ai boschi vincolati è vietato l'esercizio del pascolo senza custodi, i quali devono essere almeno in numero di due ogni 20 capi o frazione di bestiame grosso, e per uno ogni 50 capi o frazione di bestiame minuto.

E' vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti.

ART. 21 – Transito del bestiame sulle strade

Per le strade il bestiame deve essere guidato secondo le norme di polizia stradale e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito o rechi molestie ai passanti. Il manto stradale dovrà essere ripulito dopo ogni passaggio a cura e a onere del conduttore del bestiame.

Gli animali indomati e pericolosi debbono essere condotti con le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

ART. 22 – Custodi

I pastori e i caprai, entro due giorni dall'arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il terreno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza, salve le disposizioni di legge in materia di migrazione e collocamento.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 24 ore all'ufficio comunale.

ART. 23 – Regolamenti di igiene e polizia veterinaria

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria in vigore.

CAPO IV°

DEI BOSCHI

ART. 24 - Tutela dei beni silvo-pastorali

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923, n° 3267 modificato con R.D.L. 3 gennaio 1926, n° 23, e

Regolamento 16 maggio 1926, n° 1126, regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale, e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi - R.D.L. 18 giugno 1931, n° 973 per la tutela dei castagneti).

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al comune o ad altri enti, ma gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, si osserveranno le particolari norme da questo emanate.

ART. 25 – Taglio di piante

Il taglio di piante nel bosco e ogni attività riguardante interventi all'interno delle zone soggette a Leggi Forestali è subordinato al rispetto delle leggi e regolamenti in vigore.

CAPO V°

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 26 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Ferme restando le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n° 987, dal Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D 12 ottobre 1933, n° 1700 e del R.D.L. 11 giugno 1936, recanti norme per la difesa della piante coltivate e dei prodotti agrari della cause nemiche, è fatto obbligo ai proprietari di fondi e di boschi di applicare gli opportuni rimedi contro gli insetti, gli altri animali, le crittogame, nocivi all'agricoltura ed alle foreste, nonché di denunciare le eventuali comparse di malattie delle piante all'Autorità Comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Commissario Provinciale per le malattie delle piante ed all'Osservatorio Fitopatologico Agrario competente per territorio.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico Agrario competente per territorio.

ART. 27 – Difesa contro le malattie degli animali – Denuncia obbligatoria

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva degli animali, compreso il calcino del baco da seta come pure qualunque caso di morte degli animali non riferibile a malattie comuni già accertate (art. 264 R.D.L. 27 luglio 1934, n° 1265).

ART. 28 – Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle possibilmente a parete liscia e pavimento impermeabile e in ogni caso adeguatamente illuminate ed areate, in buono stato di costruzione e di conservazione.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

E' vietato tenere suini in stalle per bovine lattifere.

ART. 29 – Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infusiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

ART. 30 – Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento o lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni delle leggi e regolamenti di Polizia Veterinaria.

ART. 31 – Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo e agli animali domestici di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

ART. 32 – Contenitori di antiparassitari

E' vietato abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere, i quali dovranno essere smaltiti a norma di legge

TITOLO III°

CAPO I°

STRADE, FOSSI E CANALI

ART. 33 – Utilizzo delle strade

E' vietato ingombrare il suolo delle strade comunali consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' vietato apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo di ruote dei veicoli provenienti dagli accessi o dalle diramazioni. Dalla violazione consegue l'obbligo del ripristino immediato dei luoghi a spese del trasgressore.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade, legnami o altri materiali e danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari o con qualunque altro mezzo.

Gli accessi dalle strade comunali alle singole proprietà sono subordinati a regolare concessione da parte del Sindaco.

ART. 34 – Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi genere e classificazione senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori sono tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni, al risarcimento dei danni.

ART. 35 - Siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere le strade ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza o di inadempienza, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del proprietario, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 36 – Aratura dei terreni confinanti con la strada

I fondi confinanti con una strada pubblica debbono essere arati senza che l'aratro venga alla strada. Devesi invece formare la regolare capezzagna (striscia di terreno tra due terreni coltivati, appartenenti o meno alla medesima proprietà, lasciata appositamente sgombra da colture, al fine di permettere ai mezzi agricoli un opportuno spazio di manovra in testa o a lato della parte).

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade, ripe e fossi, a norma delle disposizioni e consuetudini vigenti è fatto espresso divieto di ingombrare e gettare materiali residui nelle cunette laterali delle strade comunali e consorziali.

ART. 37 - Variazioni del corso di acque pubbliche

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante formazione di artificiosi alvei dei fiumi, torrenti o scolatori pubblici, di chiuse, pietrarie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere instabili.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo il corso d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo atto ad ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti e il fare opere che rendano malagevole i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART. 38 – Inquinamento delle acque

E' vietato di inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua sia pubblici che privati con qualsiasi materia.

ART. 39 – Serbatoi interrati e fuori terra

La conduzione e la manutenzione dei serbatoi interrati dovrà essere conforme alle Linee Guida emesse dall' A.R.P.A. della Regione Lombardia. Per quanto concerne i serbatoi fuori terra gli stessi saranno dotati di idonea vasca di contenimento avente la capacità di almeno due/terzi del contenuto geometrico del serbatoio, inoltre dovrà essere dotata di tettoia o ubicata in zona protetta da precipitazioni meteorologiche. Sarà cura del conduttore segnalare preventivamente alla messa di esercizio del serbatoio alla Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla messa in esercizio.

E' severamente vietato avere serbatoi adibiti al contenimento di idrocarburi e/o sostanze liquide pericolose prive dei requisiti sopra riportati. Eventuali serbatoi in esercizio preventivamente alla approvazione del presente regolamento dovranno essere rimossi e/o adeguati ai requisiti prescritti previo segnalazione all'Autorità di P.S. locale che provvederà al controllo e alla verifica di tutti i requisiti richiesti dalla normativa ambientale vigente. In particolare occorrerà dare evidenza del rispetto delle C.S.C. (Concentrazioni soglie di contaminazione) per la matrice terreni di cui al D.Lgs. 152/2006 Allegato al Titolo V, Allegato

5 Tabella 1 Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), nell'area sottostante al serbatoio stesso.

ART. 40 – Irrigazione e manutenzione delle condotte

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente o in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri e decespugliati in maniera che, anche in caso di piogge continuate e di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio o danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una o più volte all'anno all'occorrenza.

Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico Comunale.

ART. 41 - Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere circondati da platea in ciottolato o altro materiale atto ad impedire la formazione di pozzanghere e devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalla fontane pubbliche e da quelli per usi domestici.

CAPO II°

CASE COLONICHE

ART. 42 – Costruzione delle case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento delle case rurali, stalle e altri fabbricati rurali si applicano le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade pubbliche devono essere munite di gronda con canali e tubi pluviali e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 43 - Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere conformi al regolamento tipo di Igiene della Regione Lombardia e a quello Comune.

Le case coloniche infine devono avere aperture sufficienti onde rendere chiari ed aerabili.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e al di fuori dei contenitori previsti.

ART. 44 – Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie, i terreni immediatamente adiacenti alle case rurali devono avere un adeguato pendio, in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

ART. 45 - Concimaie

Il letame deve essere raccolto, sentito obbligatoriamente il parere delle Aziende Sanitarie Locali, in concimaie, con platea impermeabile, lontane dai corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi.

E' vietato formare mucchi di letame o immondizie sui margini delle strade.

ART. 46 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere tenuti in modo da non costituire pericoli per l'incolumità pubblica.

TITOLO IV°

CAPO UNICO

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 47 -Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 48 - Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Art. 49 - Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'Art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

3. Per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30 (trenta), protratta fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 50 - Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 Luglio 1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

=====

=

ALLEGATO SUB A**al Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Parona**

art.	Natura delle violazioni	sanzione	sanzione accessoria
4	Passaggio in fondi altrui	da 25,00 a 150,00	
5	Passaggio in fondi altrui con bestiame	da 25,00 a 150,00	
7/ 1° c.	Piantagione su fondi comunali senza autorizzazione	da 25,00 a 150,00	Ripristino
7/ 1° c.	Asportazione di cose dai fondi comunali senza concessione	da 75,00 a 300,00	Sequestro
7/ 2° c.	Piantagioni di alberi, siepi, arbusti senza rispettare le distanze	da 75,00 a 500,00	Ripristino
8	Colture agrarie senza rispettare le limitazioni	da 75,00 a 500,00	
10	Recupero di sciami di api senza avvertire il proprietario del fondo	da 25,00 a 150,00	
13	Accensione di fuochi in campagna	p.m.r. 500,00	
14	Accensione di razzi, fuochi artificiali, falò nelle vie vicino a case e pagliai	da 75,00 a 500,00	
15	Pascolo non autorizzato dal proprietario del fondo	da 50,00 a 300,00	
16	Pascolo non autorizzato su fondi demaniali e comunali	da 50,00 a 300,00	
22	Mancata comunicazione del fondo in cui i pastori hanno fissato la dimora, del fondo in cui pascolano gli animali, del nominativo dei custodi.	da 50,00 a 300,00	
33/ 1° c.	Ingombro, alterazione di strade o impedimento del transito	da 50,00 a 300,00	Ripristino
33/ 2° c.	Danneggiamento del sedime stradale e dei manufatti	p.m.r. 500,00	Ripristino
34	Danneggiamento del sedime stradale e dei manufatti dovuto al transito su strade rurali asfaltate con mezzi cingolati sprovvisti di idonee protezioni sui cingoli.	da 50,00 a 300,00	Ripristino
35	Mancata manutenzione delle siepi e dei rami degli alberi che si protendono sulla strada	da 75,00 a 500,00	Ripristino
36	Danneggiamento del sedime stradale causato da aratura irregolare	da 50,00 a 300,00	Ripristino